

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Assicurazione Furto & Incendio – Furto&Incendio Easy

STELLANTIS
INSURANCE



Assicurazione Furto & Incendio – Furto&Incendio Easy

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Edizione Marzo 2024

Polizza collettiva GP-IT-01-2024

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

INDICE

GLOSSARIO	4
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	9
2. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	13
3. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	20
4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE	22
5. SEZIONE TUTELA LEGALE	25
6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	28
7. COME PRESENTARE UN RECLAMO	40
PRINCIPALI NORME DI LEGGE	42
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	43
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI	45

GLOSSARIO

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: dotazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul Veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Aderente: la persona fisica o giuridica, cliente della Contraente, che ha liberamente aderito alla polizza collettiva stipulata da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. L'Aderente può essere:

- Il Locatario/utilizzatore del Veicolo assicurato nel caso di leasing;
- Il proprietario del Veicolo assicurato acquistato tramite finanziamento.

Animale Selvatico: Animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell'uomo.

Antifurto: sistema di deterrenza al furto brevettato a livello internazionale, installato sul Veicolo assicurato, che consente di risalire ai dati del Veicolo e del suo Proprietario (o Locatario) e di agevolare in caso di furto la localizzazione del Veicolo sottratto.

Apparecchi Audio-fono-visivi: apparecchi radio, lettori, CD, registratori, telefoni, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati la cui sottrazione possa verificarsi solo con il danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Assicurato: persona fisica o giuridica titolare dell'interesse protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della Somma Assicurata, fermo il limite del Valore commerciale del Veicolo, compresi gli Accessori aggiuntivi di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Attestato di Assicurazione: il documento che riporta i dati contenuti nel Modulo di Adesione a conferma dell'attivazione da parte dell'Assicurato/Aderente.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.

Autoambulanza: il veicolo immatricolato a uso speciale, munito permanentemente di speciali attrezzature per trasportare persone inferme o infortunate. Autocarro: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali. Autovettura: il veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.

Azione del fulmine: danni provocati da una violenta scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera, anche con sviluppo di fiamma.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Nuovo Codice della Strada: il decreto legislativo n° 285 del 30 aprile 1992.

Contraente: Stellantis Financial Services Italia S.p.A., il soggetto che stipula l'Assicurazione in forma collettiva con le Società.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria con cui il locatore, Stellantis Financial Services Italia S.p.A., concede al locatario/utilizzatore in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Corredi professionali: complesso di oggetti occorrenti per svolgere un determinato lavoro, una determinata

attività.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti. Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito. Danno parziale: il danno inferiore all' 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale: perdita totale del Veicolo Assicurato, causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione siano di importo uguale o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Degrado d'uso: deprezzamento del Veicolo Assicurato dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della manodopera.

Documento unico: Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, che contiene

- a) i dati tecnici del Veicolo;
- b) i dati di intestazione del Veicolo, di cui agli articoli 91,93 e 94 del Nuovo Codice della Strada;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del Veicolo;
- d) i dati relativi alla cessazione del Veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel Documento Unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del Veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Eurotax: pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la

determinazione del valore dei veicoli nuovi ed usati.

Franchigia (o minimo non indennizzabile): parte del Dannoindennizzabile, espressa in cifre, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo Assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta in caso di Sinistro dalla Società all'Assicurato al netto di eventuali Franchigie o Scoperti.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Locatario: utilizzatore di un veicolo affidatogli da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in base ad un contratto di leasing, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico.

Massimale: somma massima con la quale può essere risarcito il danno, sempre intesa al lordo di eventuali Scoperti o Franchigie.

Merci pericolose: articoli o sostanze che possono rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza, la proprietà o l'ambiente, come esplosivi, acidi fumanti, liquidi infiammabili, vernici, solventi e pesticidi.

Modulo Blu (CAI): Modulo di Constatazione Amichevole Incidente, è un modulo da compilare in caso di Incidente per la denuncia dei Sinistri Collisione.

Modulo di adesione: il documento che viene firmato dall'aderente, che certifica l'adesione alla polizza e che contiene gli estremi del veicolo assicurato e del suo proprietario (o locatario).

Polizza: documento probatorio - ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile - dell'Assicurazione in forma collettiva stipulata tra la Contraente e la Società.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. Tale somma viene riportata sul Modulo di Adesione firmato dall'Aderente. L'Aderente al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente in un'unica soluzione e per l'intera durata della copertura prescelta.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà.

Quadricidio: piccola vettura a quattro ruote, a due posti e con motore non superiore a 50 cm³ di cilindrata, guidabile con il certificato di guida per i ciclomotori, per i minorenni e per i maggiorenni che non siano in possesso di patente di guida.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice emanate dall'IVASS.

Relitto: veicolo assicurato che a seguito di sinistro rientrante in copertura, sia ridotto allo stato di scocca o con spese di riparazione complessivamente superiori all'80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro, la cui riparazione risulti antieconomica.

Rete Stellantis: rete convenzionata Stellantis Financial

Services Italia S.p.A., compresi i Centri autorizzati dal Gruppo Stellantis per le riparazioni (carrozzerie, autofficine o service).

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Risoluzione: scioglimento anticipato del contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: parte del danno indennizzabile a termini di Polizza, espressa in misura percentuale all'ammontare del danno stesso, o il valore monetario, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: l'impresa di assicurazione che presta all'Assicurato le garanzie che ne formano oggetto. Per la Sezione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) e Sezione Infortuni del Conducente, per Società si intende Stellantis Insurance Limited ((C44567) è una società di capitali costituita secondo le leggi di Malta e con sede presso MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, XBX1122 Malta.); per la Sezione Assistenza Stradale per Società si intende INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma (RM).; per la Sezione Tutela Legale per Società si intende INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma (RM).

Somma assicurata: è la somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.

Tariffa: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

Valore assicurato (o Valore a Nuovo): importo del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, comprensivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nel medesimo.

Per i Veicoli nuovi il valore assicurato corrisponde al prezzo di acquisto del Veicolo indicato nella fattura o documento equipollente.

Per i Veicoli usati il valore assicurato corrisponde al prezzo di acquisto del Veicolo indicato nella fattura o documento equipollente rilasciato dalla Rete Stellantis

contestualmente all'emissione del Modulo di Adesione o al Valore Commerciale riportato dalla pubblicazione "Quattroruote" (Ed. Domus) al momento dell'emissione del Modulo di Adesione.

Il suddetto importo sarà, in ogni caso, comprensivo di I.V.A. se il proprietario del Veicolo è un soggetto non in grado di recuperare detta imposta oppure escluso I.V.A. se è un soggetto in grado di recuperarla.

Valore commerciale: il valore del Veicolo al momento del Sinistro, determinato in base al "Codice Infocar" ("quotazione valore di vendita") indicato da Quattroruote, o qualora il veicolo non sia quotato, in base alle quotazioni medie riportate nelle pubblicazioni "Eurotax".

Veicolo: autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di portata fino a 35 quintali, veicoli ad uso speciale (per le sole autoambulanze), veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente), quadricicli leggeri e quadricicli per il trasporto di cose e persone nuovi o usati, indicati nel Modulo di Adesione.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Infortuni del Conducente"

Assicurato: conducente del Veicolo assicurato indicato nel Modulo di adesione e nell'Attestato di assicurazione.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irreversibile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un Infortunio derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l'uso persistenze e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce "Stato comatoso irreversibile".

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Garanzia Assistenza Stradale"

Assicurato: il conducente del Veicolo

Auto Sostitutiva: autovettura o un autocarro di peso complessivo a pieno carico inferiore od uguale a 35 q.li. di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.600 cc.

Centrale operativa: la struttura organizzativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Luogo dell'assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.

Prestazione di assistenza (o Prestazione): l'Auto Sostitutiva che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di Furto/Rapina totale o di Incendio totale, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma (RM).

Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di [--], destinato alla gestione dei Sinistri.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Tutela Legale"

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'Assicurazione.

Carenza: è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Controversia: s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'assicurato la necessità di assistenza legale.

Controversia contrattuale: la controversia inerente l'inadempimento o la violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Fase giudiziale: fase della vertenza davanti al giudice.

Fase stragiudiziale: fase della vertenza per arrivare ad un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita).

Fatto illecito: azione od omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge.

Fatto generatore: il fatto, l'inadempimento o la violazione di norme che dà origine alla controversia.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia (Es. consulente tecnico incaricato da una delle parti – CTP, o d'ufficio dal giudice – CTU)

Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Reato colposo: quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.

Reato doloso: quello così definito dalla legge penale, commesso con consapevolezza e volontà.

Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa.

Sinistro: l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore

Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121 - 00156 – Roma (RM).

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o

amministrativa.

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

PER I TERMINI DI SEGUITO UTILIZZATI VALGONO LE DEFINIZIONI RIPORTATE NEL GLOSSARIO.

Le prestazioni assicurative sono erogate nell'ambito di un'Assicurazione in forma collettiva facoltativa stipulata tra la Società e il Contraente, a cui possono liberamente aderire i clienti di quest'ultimo, interessati ad assicurare il Veicolo acquistato con un contratto di finanziamento o utilizzato in forza di un contratto di leasing. L'erogazione del finanziamento o la concessione del leasing non è in alcun modo subordinata all'adesione alla presente copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento o leasing, indipendentemente dalle ragioni che la provocano, la garanzia assicurativa non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla scadenza originariamente prevista. L'Assicurato, al verificarsi della fattispecie, ha comunque facoltà di richiedere alla Società la cessazione degli effetti della copertura assicurativa; in tal caso, la Società s'impegna a restituire all'Assicurato per il tramite del contraente la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte previste.

Per aderire alla copertura assicurativa è necessario prendere preliminarmente visione dell'Informativa precontrattuale, comprensiva delle Condizioni di Assicurazione, della formula assicurativa più idonea alle proprie esigenze assicurative.

Il cliente di Stellantis Financial Services Italia S.p.A. può manifestare l'intenzione di aderire all'offerta assicurativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Una volta approvato da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. il contratto di finanziamento o di leasing, la formalizzazione dell'adesione all'Assicurazione avviene con il pagamento anticipato del Premio da parte del Contraente e con la consegna dell'Attestato di Assicurazione all'Aderente da parte della Società.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 1.1 - Durata della copertura

La singola copertura assicurativa riferita a ciascun Aderente può avere durata annuale o poliennale. Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovata.

L'Assicurazione inizia alle ore 00,00 e termina alle ore 24,00 rispettivamente dei giorni di decorrenza e di scadenza indicati nell'Attestato di Assicurazione, trasmesso all'Aderente. La data di decorrenza corrisponde alla data di liquidazione del contratto di finanziamento/leasing stipulato con Stellantis Financial Services Italia S.p.A..

L'Assicurazione resta valida per tutta la durata indicata nell'Attestato di Assicurazione: in ogni caso la sua durata non può essere superiore alla durata del contratto di finanziamento/leasing del Veicolo e può variare da un minimo di 12 mesi fino ad un massimo di 96 mesi. La durata massima delle garanzie Collisione o Kasko, se presenti, non può superare i 60 mesi.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di Danno Totale, alienazione del Veicolo a terzi, trasferimento della residenza dell'Assicurato all'estero, demolizione, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva del Veicolo, per risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento/leasing. In tutti questi casi, l'Assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato invia la documentazione relativa all'evento; solo in caso di Furto, la Risoluzione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato effettua la denuncia alle Autorità competenti. In tutti i casi previsti di cessazione anticipata della copertura, la Società restituirà all'Assicurato per il tramite del Contraente:

- il Premio relativo alle mensilità residue rispetto a quella in corso, al netto di imposte e tasse, qualora la cessazione anticipata non sia riconducibile ad un'ipotesi di Danno totale coperta dall'Assicurazione o
- il Premio relativo alle annualità residue rispetto a quella in corso, al netto di imposte e tasse, qualora la cessazione anticipata sia riconducibile ad un'ipotesi di Danno totale coperta dall'Assicurazione.

Se la singola copertura ha una durata superiore ai 5 anni l'Aderente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, l'Aderente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza, salvo quanto previsto dal successivo Art. 1.2.

Art. 1.2 – Diritto di recesso

L'Aderente può esercitare il diritto di Recesso entro 60 giorni dall'adesione all'Assicurazione, dandone comunicazione alla Società per il tramite del Contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. ,Via Plava, 80 - 10135 Torino. Oppure tramite PEC postacertificata@stellantisfinance-cert.it o mail serviziassicurativi@stellantisfinance.com.

Il diritto di Recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione da parte delle Società, e la restituzione all'Assicurato, della parte di Premio versato, al netto delle imposte, in relazione alla quale la copertura non ha avuto effetto, nel termine dei 60 giorni successivi

alla data di ricevimento della comunicazione.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 1.3 - Determinazione del Premio e delle Condizioni di assicurazione CVT

Al contratto si applica la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'Effetto della copertura assicurativa.

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sul Modulo di Adesione con riferimento al Valore Assicurato del Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), alla provincia di residenza dell'Aderente (in base alla Ripartizione Territoriale indicata al successivo Art. 1.7 ed agli altri soggetti eventualmente indicati sul Modulo di Adesione.

Se l'Assicurazione riferita alla singola copertura ha una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nel Modulo di Adesione. L'importo del Premio applicato è già comprensivo della suddetta riduzione.

Art. 1.3.1 – Premio Tutela Legale e Assistenza Stradale (Auto in Sostituzione)

Il premio unitario annuo di ciascuna adesione è:

Il premio corrisposto s'intende unico e anticipato per l'intera durata del finanziamento/leasing.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO UNITARIO ANNUO

	Premio Unitario Lordo Annuo €	
Assistenza stradale (auto sostitutiva)	49,50	comprensivo di imposte al 10,00%
Tutela legale	25,00	comprensivo di imposte al 12,50%

Si fa inoltre presente che all'importo del premio assicurativo è stato applicato lo sconto per la durata poliennale dell'1% per ogni anno assicurativo.

Art. 1.4 - Pagamento del Premio

Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene anticipato dal Contraente alla Società in un'unica

soluzione secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L' Aderente provvederà a rimborsare il Contraente con le modalità e i tempi con esso concordate.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 1.5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – esistenza di altre assicurazioni

Al momento della sottoscrizione della Polizza e dell'adesione alla copertura assicurativa il Contraente e l'Aderente hanno il dovere di dare informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, per permettere alla Società di valutarlo correttamente. Se le dichiarazioni non sono corrette, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile se le dichiarazioni erronee o incomplete sono state rilasciate con coscienza e volontà - o se anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare l'erogazione della prestazione e chiedere l'annullamento dell'Assicurazione. Se invece il Contraente o l'Aderente hanno agito senza dolo o colpa grave, la Società può procedere a ridurre la prestazione in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dall'Assicurazione.

Il contratto non prevede ipotesi di aggravamento del rischio. Al momento del Sinistro, l'Aderente deve comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre assicurazioni sul medesimo Veicolo assicurato e per lo stesso tipo di rischio. In caso di Sinistro, se l'Aderente non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art 1910 del Codice civile.

VARIAZIONI CONTRATTUALI

Art. 1.6 - Sospensione e trasferimento della polizza

Non è prevista la possibilità di sospendere l'Assicurazione o di spostarla su un altro veicolo.

ALTRE NORME

Art. 1.7 – Ripartizione territoriale

Ai fini della determinazione del Premio il luogo di residenza dell'Aderente è ripartito nelle seguenti zone territoriali:

ZONA 1: Belluno, Bolzano/Bozen, Forlì-Cesena, Ferrara, Gorizia, Pordenone, Parma, Pesaro e Urbino, Ravenna, Rovigo, Siena, Trento, Trieste, Treviso, Udine, Verona

ZONA 2: Ancona, Bologna, Brescia, Cremona, Lucca, Macerata, Mantova, Novara, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Reggio nell'Emilia, Rimini, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola, Venezia, Repubblica San Marino.

ZONA 3: Alessandria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Ascoli Piceno, Arezzo, Catania, Firenze, Fermo, Oristano, Palermo, La Spezia, Savona, Vicenza.

ZONA 4: Bergamo, Livorno, Modena, Massa-Carrara, Pistoia, Sassari, Terni, Varese.

ZONA 5: L'Aquila, Cuneo, Grosseto, Lecco, Lodi, Prato, Pavia, Ragusa, Rieti.

ZONA 6: Asti, Biella, Imperia, Isernia, Nuoro, Sud Sardegna, Teramo, Trapani, Vercelli, Viterbo.

ZONA 7: Agrigento, Cagliari, Campobasso, Chieti, Caltanissetta, Como, Enna, Frosinone, Matera, Potenza.

ZONA 8: Avellino, Benevento, Genova, Latina, Monza e della Brianza, Messina, Pescara, Roma, Siracusa, Vibo Valentia, Stato del Vaticano.

ZONA 9: Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Milano, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Torino.

ZONA 10: Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Caserta, Foggia, Napoli.

Art. 1.8 Estensione territoriale

L'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.), Infortuni del Conducente e Tutela Legale operano in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia,

Svizzera, Tunisia e Turchia. La copertura per i paesi di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

La garanzia Assistenza Stradale (Auto sostitutiva) opera esclusivamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

Art. 1.9 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1.10 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata alla Società.

Art. 1.11 Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'Assicurazione, presenti e futuri, sono a carico del Contraente e dell'Aderente.

Art.1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

Art. 1.13 Sanction Clause

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

2. SEZIONE CORPI VEICOLO TERRESTRI (C.V.T.)

COSA ASSICURA

Art. 2.1 - Rischio assicurato

La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie riportate nella presente Sezione a condizione che sia stato pagato il relativo Premio. Le garanzie "Collisione" e "Kasko" si ritengono operanti solo se richiamate nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione.

chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) o 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche;

- causati al Veicolo non in regola con la revisione periodica. Non sono assicurabili i Veicoli:

COSA NON ASSICURA

Art. 2.2 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone con conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato. Relativamente alle sole garanzie Collisione e Kasko l'esclusione opera soltanto per i danni cagionati o agevolati da dolo dei predetti soggetti;
 - verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, eruzioni vulcaniche e terremoti;
 - derivanti dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
 - determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento, nonché concernenti le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
 - verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) , 186-bis (Guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo patentati e per
- a marchio Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Lotus, McLaren, e Rolls Royce;
 - nuovi di marchio Jaguar, Land Rover, Porsche e Volvo;
 - con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione;
 - di valore superiore ad € 200.000,00 al momento dell'acquisto;
 - con targa estera;
 - senza targa e/o con targa prova;
 - adibiti a uso scuola guida;
 - Veicoli utilizzati per servizi pubblici di emergenza o trasporto (compresi taxi e veicoli in condivisione);
 - Veicoli adibiti a luci blu (esercito, polizia, vigili del fuoco, ecc.);
 - Veicoli con modifiche non omologate;
 - Veicoli autonomi (livello 3, 4 e 5) secondo la definizione internazionale SAE (Society of Automotive Engineers);
 - Utilizzati per il car sharing. Art. 2.3 - Incendio totale o noleggi brevi
 - Ai Veicoli presenti nell'aeroporto, ad eccezione di:

- a. aree in cui il pubblico ha libero accesso veicolare; E
- b. Veicoli pubblici che entrano solo temporaneamente ai fini della consegna;
- Danni alle cose trasportate dall'autoveicolo assicurato per scopi professionali e a pagamento, ad eccezione degli indumenti e dei bagagli appartenenti alle persone trasportate;
- Che è una conseguenza del furto per i veicoli utilizzati per la consegna espressa quando il veicolo viene lasciato incustodito;
- Derivanti dal trasporto di Merci Pericolose;
- Causati da persone che non hanno i requisiti psico-fisici per guidare e/o possiedono la patente di guida

Art. 2.3 – Incendio Totale

COSA ASSICURA

Art. 2.3.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione a seguito di Incendio totale, dall'azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dall'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso.

L'Assicurazione è estesa ai danni determinati da atti dolosi di Terzi.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

COSA NON ASSICURA

Art. 2.3.2 – Esclusioni

Fermo restando quanto indicato all'Art. 2.2, la garanzia non è operante per i danni derivanti da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da Incendio.

COME ASSICURA

Art. 2.3.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con il limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione.

Dall'ammontare del Danno Indennizzabile, come indicato al successivo Art.6.1.2, è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, come di seguito indicato.

In caso di Danno Totale è previsto uno Scoperto del 20%, elevato al 30% per gli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta se il Sinistro è avvenuto dopo 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo per i Veicoli Nuovi o dopo 6 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati.

Limitatamente agli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno che beneficiano di una copertura Furto/Incendio/Rapina totale della Società, offerta dalla Casa Automobilistica in abbinamento all'Antifurto, per i primi 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo, lo Scoperto previsto, in deroga a quanto sopra, è sempre pari al 20%.

Se entro 7 mesi dalla data del Sinistro l'Assicurato riacquista un altro veicolo, in sostituzione di quello oggetto del Sinistro, presso la Rete Stellantis:

- Se il Sinistro si è verificato entro 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (o entro 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati) non è prevista l'applicazione di alcuno Scoperto, ad eccezione degli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli e Caserta, per i quali è previsto uno Scoperto del 15%.

Limitatamente agli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli e Caserta che beneficiano di una copertura Furto/Incendio/Rapina totale della Società, offerta dalla Casa Automobilistica in abbinamento all'Antifurto, per i primi 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo, lo Scoperto previsto, in deroga a quanto sopra, è sempre pari al 10%.

- Se il Sinistro si è verificato dopo 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (o dopo

12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati) non è prevista l'applicazione di alcuno Scoperto, ad eccezione degli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno Scoperto del 15%.

Art. 2.4 - Furto e Rapina Totale

COSA ASSICURA

Art. 2.4.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione in conseguenza di Furto o Rapina consumati o tentati, previa denuncia dell'accaduto alle Autorità. L'Assicurazione è estesa:

- a. ai danni causati al Veicolo nell'esecuzione o nei tentativi di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b. ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo.

COSA NON ASSICURA

Art. 2.4.2 – Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad Appropriazione indebita.

COME ASSICURA

Art. 2.4.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con il limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione.

Dall'ammontare del Danno Indennizzabile è detratto lo Scoperto, come indicato al successivo Art.6.1.2, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, come di seguito indicato.

In caso di Danno Totale è previsto uno Scoperto del

20%, elevato al 30% per gli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta se il Sinistro è avvenuto dopo 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo per i Veicoli Nuovi o dopo 6 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati.

Limitatamente agli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno che beneficiano di una copertura Furto/Incendio/Rapina totale della Società, offerta dalla Casa Automobilistica in abbinamento all'Antifurto, per i primi 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo, lo Scoperto previsto, in deroga a quanto sopra, è sempre pari al 20%.

Se entro 7 mesi dalla data del Sinistro l'Assicurato riacquista un altro veicolo, in sostituzione di quello oggetto del Sinistro, presso la Rete Stellantis, in tal caso:

- Se il Sinistro si è verificato entro 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (o entro 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati) non è prevista l'applicazione di alcuno Scoperto, ad eccezione degli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli e Caserta, per i quali è previsto uno Scoperto del 15%.

Limitatamente agli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli e Caserta che beneficiano di una copertura Furto/Incendio/Rapina totale della Società, offerta dalla Casa Automobilistica in abbinamento all'Antifurto, per i primi 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo, lo Scoperto previsto, in deroga a quanto sopra, è sempre pari al 10%.

- Se il Sinistro si è verificato dopo 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (o dopo 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati) non è prevista l'applicazione di alcuno Scoperto, ad eccezione degli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno Scoperto del 15%.

Art. 2.5 - Cristalli

COSA ASSICURA

Art. 2.5.1 - Rischio assicurato

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di Terzi, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine), con il limite massimo di € 1.000,00 per Sinistro, previa applicazione di una Franchigia fissa di € 100,00 per Sinistro, in caso di riparazione del cristallo danneggiato e di € 200,00 per Sinistro, in caso di sostituzione del cristallo danneggiato.

Qualora l'Aderente scelga di rivolgersi per tali interventi alla Rete Stellantis, in caso di riparazione del cristallo danneggiato non verrà applicata alcuna Franchigia, mentre in caso di sostituzione del cristallo danneggiato verrà applicata una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del Sinistro, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 6.5.1, la Società è surrogata in base all'Art. 1916 C.C. nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato. A richiesta della Società l'Assicurato dovrà esibire l'eventuale documentazione indispensabile alla definizione del Sinistro.

COSA NON ASSICURA

Art. 2.5.2 – Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2, la garanzia non è operante per i danni:

- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di Veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche

previste dalla casa costruttrice;

- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del Veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

COME ASSICURA

Art. 2.5.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola Proporzionale di cui al successivo Art. 6.1.3, fino alla concorrenza complessiva di € 1.000,00 per Sinistro con applicazione sul Danno Indennizzabile, ove previsto, di una Franchigia fissa come indicato all'Art. 2.7.1.

Art. 2.6 – Supergaranzie Danni

COSA ASSICURA

Indennità compensativa

L'indennità compensativa è riconosciuta da parte della Società, qualora i centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa, non abbiano erogato la Prestazione Auto Sostitutiva agli Assicurati con meno di 21 anni o con patente di guida rilasciata da meno di un anno. Solo ed esclusivamente in questo caso, a fronte dell'evidenza del motivo per cui l'Assicurato non ha potuto usufruire della

prestazione, è prevista **un'indennità giornaliera di 25,00** euro come compensazione per il fatto di non aver potuto usufruire della prestazione stessa. Non è prevista l'indennità compensativa se il centro di noleggio convenzionato non eroga la prestazione per motivi diversi da quello sopra indicato.

Inoltre, se per scelta o negligenza l'Assicurato non usufruisce della prestazione "Auto Sostitutiva" o ne usufruisce solo in parte, non è prevista alcuna alternativa o compensazione.

L'indennità è prevista a partire dalla data in cui l'Assicurato denuncia il Sinistro (Furto/Rapina/Incendio che determini la perdita totale del Veicolo), per un massimo di 30 giorni consecutivi (prorogabili di altri 60 giorni, fino a un massimo di 90 giorni consecutivi complessivi, se l'Assicurato riacquista un nuovo veicolo presso la Rete Stellantis entro 3 mesi dal giorno del Sinistro).

In ogni caso, l'Assicurato non ha più diritto all'indennità giornaliera:

- dal giorno successivo a quello in cui il veicolo rubato viene ritrovato, in caso di ritrovamento dopo un furto totale;
- dal giorno in cui l'Assicurato riceve in consegna il nuovo Veicolo, in caso di riacquisto.

La prestazione dell'Auto Sostitutiva e dell'Indennità Compensativa non possono cumularsi.

In caso di riacquisto e relativa richiesta di proroga, viene riconosciuto il prolungamento dell'indennità compensativa solo al momento della ricezione di copia della fattura d'acquisto del Veicolo acquistato in sostituzione di quello oggetto della Perdita Totale.

COME ASSICURA

Art. 2.6.1 - Forma dell'assicurazione

La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate **all'Art.2.6**

Art.2.7 – Collisione

COSA ASSICURA

Art.2.7.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali subiti dal Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione, a seguito di collisione con un altro Veicolo a motore identificato durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

COSA NON ASSICURA

Art. 2.7.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art.2.2, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- da circolazione che avvengono dopo il Furto del Veicolo;
- dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato.

COME ASSICURA

Art. 2.7.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con il limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione.

Dall'ammontare del Danno Indennizzabile, come indicato al successivo Art.6.1.2, è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, come di seguito

indicato.

In caso di Danno totale è previsto uno Scoperto del 10%.
In caso di Danno parziale è previsto uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.000,00. Se l'Assicurato sceglie di effettuare la riparazione presso la Rete Stellantis, lo Scoperto applicato è pari al 10% con il minimo di €500,00.

Scoperto è maggiorato di €500 per sinistro nel caso in cui i sinistri siano causati da conducenti che hanno conseguito la patente di guida da meno di 3 anni prima del Sinistro.

Art. 2.8 - Kasko

COSA ASSICURA

Art. 2.8.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore identificato, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

COSA NON ASSICURA

Art. 2.8.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 2.2, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- causati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione

accidentale dell'airbag;

- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- da circolazione che avvengono dopo il furto del Veicolo;
- dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato.

COME ASSICURA

Art. 2.8.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con il limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione.

Dall'ammontare del Danno Indennizzabile, come indicato al successivo Art.6.1.2, è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, come di seguito indicato.

In caso di Danno Totale è previsto uno Scoperto del 15%.
In caso di Danno Parziale:

- Conseguente a collisione con un altro veicolo a motore identificato durante la circolazione in aree pubbliche o private, è previsto uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.000,00. Se l'Assicurato sceglie di effettuare la riparazione presso la Rete Stellantis, lo Scoperto applicato è pari al 10% con il minimo di € 500,00
- Conseguente a urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private, è previsto uno Scoperto pari al 15% con il minimo di € 1.500,00. Se l'Assicurato effettua la riparazione presso la Rete Stellantis, lo Scoperto è pari al 15% con il minimo di € 750,00.
- Scoperto è maggiorato di € 500 per sinistro nel caso in cui i sinistri siano causati da conducenti che hanno conseguito la patente di guida da meno di 3 anni prima del Sinistro.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Incendio Totale	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione	---	da 0% fino ad un massimo del 30% in caso di Danno Totale
Furto e Rapina Totale	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione	---	da 0% fino ad un massimo del 30% in caso di Danno Totale
Cristalli	<ul style="list-style-type: none"> Indennizzo fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro per riparazione del cristallo danneggiato Indennizzo fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro per sostituzione del cristallo danneggiato 	da € 0,00 ad un massimo di € 100,00 da € 100,00 ad un massimo di € 200,00	---
Supergaranzie Danni	<ul style="list-style-type: none"> Indennità Compensativa €25/giornalieri fino a un massimo di 90 giorni consecutivi 	---	---
Collisione	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione	---	Scoperto 10% in caso di Danno Totale Scoperto 10% con minimo di € 500,00, elevato fino ad un massimo del 10% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro in caso di Danno Parziale Scoperto è maggiorato di € 500 per sinistro nel caso in cui i sinistri siano causati da conducenti che hanno conseguito la patente di guida da meno di 3 anni prima del Sinistro.
Kasko	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione	---	Scoperto 15% in caso di Danno Totale dal 10% con minimo di € 500,00, fino ad un massimo del 15% con il minimo di € 1.500,00 per Sinistro in caso di Danno Parziale Scoperto è maggiorato di € 500 per sinistro nel caso in cui i sinistri siano causati da conducenti che hanno conseguito la patente di guida da meno di 3 anni prima del Sinistro.

3. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

COSA ASSICURA

Art. 3.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie previste e della Somma Assicurata di € 80.000,00, gli Infortuni che l'Assicurato subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste, in seguito all'incidente sopra descritto, sono compresi in copertura anche:

- a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento e il congelamento;
- d) le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 6.3.5.2, e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 6.3.5.1;
- f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'Assicurato;
- h) a seguito di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 3.2 - Garanzie Prestate

A) Morte

La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza la morte dell'Assicurato nei limiti della Somma Assicurata pari ad € 80.000 di cui all'art. 3.1.

La garanzia è prestata - nei limiti della Somma Assicurata pari ad € 80.000 di cui all'art. 3.1 - anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio. L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l'Indennizzo spettante per Invalidità permanente.

Tuttavia, se l'Indennizzo per Invalidità permanente è stato pagato, ma l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato stesso per l'Invalidità Permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

Se il conducente al momento del Sinistro non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile in caso di decesso è pari al 70% dell'intera Somma Assicurata.

A.1) Stato comatoso irreversibile

In caso di Infortunio da circolazione che abbia comportato uno Stato Comatoso Irreversibile, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del Sinistro attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello Stato comatoso come certificato dall'Autorità medico-ospedaliera competente, la Società corrisponderà l'Indennizzo previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all'Art. 6.3.4.2.

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità permanente - accertata secondo i criteri indicati all'Art.6.3.5 lettera A) delle Condizioni di assicurazione - corrispondendo un Indennizzo così calcolato sulla Somma Assicurata.

Percentuali di Invalidità permanente accertata	Entità dell'Indennizzo
inferiore o uguale al 69%	percentuale accertata applicata sulla Somma assicurata
dal 70% al 100%	Somma assicurata

La garanzia è prestata anche se l'Invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio e a condizione che la percentuale di Invalidità permanente accertata sia superiore al 3%, elevato al 5% se al momento del Sinistro l'Assicurato non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori (es. cinture di sicurezza).

COSA NON ASSICURA

Art. 3.3 – Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 2.2 che si intende operante anche per la garanzia Infortuni del conducente, quest'ultima non è operante per gli Infortuni determinati da:

- guida di Veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'Assicurato che ha determinato e subito l'Infortunio in tali stati;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
- Suicidio.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia	Limiti e sotto limiti di Indennizzo	Franchigie e Scoperti
Morte	€ 80.000,00	-
Stato comatoso irreversibile	€ 80.000,00	-
Invalidità permanente	€ 80.000,00	3%, elevato al 5% se al momento del sinistro l'Assicurato non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori (es. cinture di sicurezza)

4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE – AUTO SOSTITUTIVA

Si precisa che le coperture previste dalla presente Sezione sono assicurate ed erogate da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, assicuratore autorizzato ad operare in Italia dall'IVASS con sede legale in Via Carlo Pesenti 121 - 00156 – Roma (RM).

La copertura dell'Assistenza Stradale segue i termini e le condizioni della presente Assicurazione di cui è parte integrante. La garanzia Assistenza Stradale è soggetta alle condizioni particolari previste dalla presente Sezione 4 e - più in generale - alle Definizioni e alle "Norme che regolano il contratto in generale" di cui alla Sezione n. 1 e alle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri" di cui alla Sezione n. 6.

COSA ASSICURA

Art. 4.1 Rischio assicurato

In caso di Furto/Rapina totale o di Incendio totale indennizzabili ai sensi delle garanzie Furto e Incendio, della polizza collettiva la Società si impegna ad erogare all'Assicurato una Prestazione di immediato aiuto consistente nella messa a sua disposizione di un'Auto Sostitutiva ad uso privato, senza autista, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.

Il servizio è materialmente erogato, dalla Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. La Centrale Operativa stabilisce le modalità di esecuzione della Prestazione, in base alle informazioni fornite dall'Assicurato, il quale ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi utili e necessari ad attestare l'effettivo verificarsi del Sinistro:

- a) targa del Veicolo;
- b) generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, etc.);
- c) tipologia dell'evento e luogo di accadimento.

Il Cliente deve contattare la Centrale Operativa per il tramite dell'ufficio sinistri Stellantis Insurance Limited con cui è stato aperto il sinistro relativo alla garanzia CVT prestata dalla polizza collettiva.

Se dopo il Furto o la Rapina il Veicolo viene ritrovato, l'Auto Sostitutiva resta a disposizione dell'Assicurato:

- non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello del ritrovamento, se il Veicolo ritrovato è in grado di circolare;
- non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello di consegna del Veicolo riparato, se al momento del ritrovamento il Veicolo ritrovato non è in grado di circolare e necessita di riparazioni.

Se l'Assicurato decide di riacquistare un nuovo veicolo, presso la Rete Stellantis Vendita entro 3 mesi dal giorno del Sinistro, può chiedere la proroga della Prestazione dell'Auto Sostitutiva sino ad un massimo di 90 giorni consecutivi (60 giorni ulteriori rispetto ai primi 30 giorni), ferme restando le condizioni di operatività della garanzia sopra richiamate. Per farlo dovrà inviare alla Centrale Operativa, copia del contratto di acquisto del nuovo veicolo, in questo caso l'Auto Sostitutiva è messa a disposizione dell'Assicurato fino alle ore 12:00 del giorno di consegna del nuovo veicolo, comunque non oltre i 90 giorni consecutivi complessivamente previsti.

Limitatamente agli Assicurati che abbiano installato sul Veicolo assicurato un Antifurto con abbinati servizi di mobilità, in caso di riacquisto di un nuovo veicolo, in sostituzione di quello oggetto di Danno Totale, l'Assicurato può chiedere la proroga della Prestazione dell'Auto Sostitutiva sino ad un massimo di 120 giorni consecutivi (90 giorni ulteriori rispetto ai primi 30 giorni), alle condizioni previste nell'Allegato "Descrizione dei Servizi e Vantaggi" del prodotto assicurativo della Società, offerto in abbinamento all' Antifurto dalla Casa Automobilistica o dal Contraente e per tutta la relativa durata sottoscritta.

L'Auto Sostitutiva viene fornita compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal centro di noleggio convenzionato che può richiedere una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'Assicurato, anche tramite carta di credito (le carte di credito prepagate non sono accettate).

La Società tiene a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo sostitutivo, le garanzie di RCA, incendio, furto e rapina e kasko, gli eventuali oneri aeroportuali e ferroviari, la restituzione del veicolo sostitutivo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale è stato consegnato, le dotazioni di cui tutti i veicoli devono disporre, per circolare in conformità a quanto stabilito

dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (es: catene da neve, se obbligatorie).

Sono a carico dell'Assicurato tutte le altre spese (es. carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'aderente - seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci; franchigie e scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio).

Art. 4.2 Delimitazioni

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

La Società rimborsa le spese che l'Assicurato ha sostenuto solo se:

- sono state preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
- sono conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbliche Autorità;
- non è stato possibile richiedere immediatamente l'Assistenza per cause di forza maggiore;
- le procedure per attivare il fornitore convenzionato impediscono alla Centrale Operativa di procedere al pagamento diretto a suo favore. A tal fine la Centrale Operativa fornisce all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

COSA NON ASSICURA

Art. 4.3 – Esclusioni

La prestazione non viene erogata se l'evento che determina la situazione di difficoltà è relativo alle seguenti ipotesi:

- se chi guida il Veicolo non è abilitato (es. se non ha sostenuto/superato l'esame oppure se la patente è stata sequestrata o sospesa dalle Autorità);
- se la circolazione avviene non rispettando le leggi o quanto indicato sulla carta di circolazione.

L'aiuto non viene inoltre messo a disposizione:

- in caso di evento volontariamente causato (dolo) dall'Assicurato o da una delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- nelle situazioni che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà;
- in caso di prestazioni non richieste preventivamente alla Società;
- in caso di evento verificatosi precedentemente alla sottoscrizione del contratto o al periodo di decorrenza della copertura individuale.

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi per Prestazioni:

- organizzate da altre Compagnie di Assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate;
- di cui l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o per sua negligenza o perché non ne ha avuto la necessità.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZO

Assistenza Stradale		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale (Auto sostitutiva)	noleggjo veicolo sostitutivo fino a 35 q.li di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.600 cc	In Italia fino a 30 giorni consecutivi in caso di furto/incendio/rapina totale, elevato fino a 90 giorni (compresi i primi 30 giorni) in caso di riacquisto di un altro veicolo presso la Rete Stellantis. In caso di installazione di un Antifurto sul Veicolo assicurato, in caso di riacquisto di un altro veicolo il noleggjo sarà esteso fino a un massimo 120 giorni (compresi i primi 30 giorni)

5. SEZIONE TUTELA LEGALE

Si precisa che le coperture previste dalla presente Sezione sono assicurate ed erogate da Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, assicuratore autorizzato ad operare in Italia dall'IVASS con sede legale in Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma (RM).

La copertura della Tutela Legale segue i termini e le condizioni della presente Assicurazione di cui è parte integrante. La garanzia Tutela Legale è soggetta alle condizioni particolari previste dalla presente Sezione 4 e - più in generale - alle Definizioni e alle "Norme che regolano il contratto in generale" di cui alla Sezione n. 1 e alle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri" di cui alla Sezione n. 6.

COSA ASSICURA

Art. 5.1 - Rischio assicurato

La Società assicura nei limiti del massimo Indennizzo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi;
- b) sostenere la difesa in Procedimenti Penali per Delitti Colposi e contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) sostenere la difesa in Procedimenti Penali per Delitti Dolosi o preterintenzionali conseguenti ad Incidente stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del Reato in colposo, in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con esclusione di tutti i casi di estinzione del Reato. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Caso Assicurativo nel momento in cui ha inizio il Procedimento Penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La Prestazione opera in deroga all'Art. 5.2, lettera d). h) e K);
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo Assicurato, sequestrato in seguito ad Incidente stradale;
- e) assistenza legale per le operazioni di dissequestro del Veicolo che, come successivamente si provi, sia apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;
- f) sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni per Fatti Illeciti di terzi e la difesa penale per Delitti Colposi e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che coinvolgono l'Assicurato, il coniuge o il partner convivente dell'Assicurato e i componenti del suo nucleo familiare presenti nel certificato di stato di famiglia in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato. La garanzia non opera per incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati alla guida di monopattini elettrici.
- g) sostenere Controversie Contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa Assicurazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Aderente.

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, nei limiti stabiliti dall'Assicurazione, la Società assicura:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- i compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato
- le spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato a conclusione di un giudizio;
- le spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria;

- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi;
- i compensi del perito;
- le spese di giustizia;
- le spese di indagine.

COSA NON ASSICURA

Art. 5.2 – Esclusioni

Le garanzie non sono operanti:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per Fatti Dolosi delle persone assicurate;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- g) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una Destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- h) nei casi di contestazione per guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'Effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e

assistenza;

- i) se il Veicolo non è omologato;
- j) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- k) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica;
- l) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- m) per le vertenze contrattuali con la Società, per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

COME ASSICURA:

Art. 5.3 - Insorgenza del Caso assicurativo

1. Ai fini dell'operatività delle Garanzie si precisa che:

- la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia della copertura assicurativa;
- il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

2. I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del

Sinistro si considera

3. La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'Art. 6.4.1, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico Caso assicurativo:
 - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro

connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;

- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di Indennizzo resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZO

Garanzia	Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Tutela Legale	Difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	Fino ad € 15.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo

6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 6.1 Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

GARANZIE INCENDIO TOTALE, FURTO E RAPINA TOTALE, CRISTALLI, COLLISIONE, KASKO.

Art. 6.1.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi dell'Assicurato

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di Furto e Rapina, Incendio, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, precisando che il Veicolo è assicurato presso Stellantis Insurance Ltd trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile).

In caso di Furto o Rapina avvenuti all'estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità italiana.

In caso di Collisione con Veicolo identificato, l'Assicurato è tenuto a denunciare l'evento inviando copia del Modulo Blu (CAI) e copia della patente del conducente del Veicolo assicurato al momento del Sinistro. L'Assicurato è tenuto a segnalare alla Società gli eventuali interventi da parte delle Autorità Competenti, precisando le contravvenzioni elevate e allegando la documentazione rilasciata dalle Autorità Competenti.

La comunicazione deve essere trasmessa, unitamente alla eventuale denuncia (in originale) effettuata presso le competenti Autorità a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e inviata a:

Stellantis Insurance Limited

Sede legale estera: MEDITERRANEAN BUILDING, 53, ABATE RIGORD STREET (XBX 1122) TA' XBIEX MALTA

Tel. +390238594175

A richiesta della Società in caso di Perdita Totale per Furto, l'Assicurato dovrà esibire l'estratto generale cronologico del P.R.A. e il certificato di proprietà, entrambi con annotazione della perdita di possesso e cancellazione di eventuali gravami o ipoteche, atto notarile di Procura irrevocabile a vendere a favore della Società, condizionata al futuro ritrovamento del Veicolo, tutte le chiavi in dotazione del Veicolo, copia fattura di acquisto del Veicolo oggetto del Sinistro, copia dell'ordine di acquisto e su richiesta della Società copia della fattura in caso di riacquisto di un altro Veicolo in sostituzione di quello oggetto del Sinistro presso la Rete Stellantis ed eventuale dichiarazione di indetraibilità dell'IVA.

Nel caso il Veicolo sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'Assicurato deve produrre e inoltrare copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in Italia.

In caso di Furto e Rapina con ritrovamento del Veicolo, l'Assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal Veicolo.

Ai sensi dell'articolo 150 bis del Codice, in caso di Furto totale, Rapina e Incendio, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'Indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

In caso di danno totale conseguente alle garanzie Collisione o Kasko (se scelte da parte dell'Assicurato ed indicate nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione), a richiesta della Società, l'Assicurato dovrà esibire la documentazione indispensabile alla definizione del Sinistro (come ad esempio copia della patente del conducente al momento del Sinistro, il verbale delle Autorità – se intervenute – fattura o altra documentazione di acquisto del Veicolo), unitamente alla copia dell'ordine d'acquisto e su richiesta della Società copia della fattura in caso di riacquisto di un altro Veicolo in sostituzione di quello oggetto del Sinistro presso la Rete Stellantis ed eventuale dichiarazione di indetraibilità dell'IVA.

Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Dopo un Sinistro l'Assicurato non deve effettuare alcuna riparazione senza il consenso preventivo della Società tranne per gli interventi urgenti che servono a portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina; in questo caso dovrà conservare le tracce ed i residui del Sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 6.1.2 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del Danno Indennizzabile non potrà essere superiore al Valore Assicurato del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione.

Si considerano facenti parte del Veicolo la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature, gli Accessori aggiuntivi di serie, gli Accessori aggiuntivi non di serie; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel Valore Assicurato.

L'Indennizzo è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui ne è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del Danno Indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia indicati agli Art. 2.3.3 - 2.4.3 — 2.7.3 – 2.8.3 in relazione a ciascuna garanzia.

Danno Totale conseguente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina,

Sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo per i Veicoli nuovi o entro 6 mesi dalla data di decorrenza dell'Assicurazione indicata nell' Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati

La Società, nel limite del Valore Assicurato indicato nel

Modulo di Adesione e nell' Attestato di Assicurazione, determina l'indennizzo a Valore a Nuovo.

Sinistro avvenuto dopo 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo per i Veicoli nuovi o 6 dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli usati

La Società, nel limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell' Attestato di Assicurazione, determina l'Indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione "Quattroruote" (Editrice Domus) o qualora il Veicolo non sia quotato, in base alle quotazioni medie riportate nelle pubblicazioni "Eurotax", con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del Valore Commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi.

Quanto sopra non si applica qualora l'Assicurato, entro 7 mesi dalla data del Sinistro riacquisti un altro Veicolo, in sostituzione di quello oggetto del Sinistro, presso la Rete Stellantis, in tal caso la Società, nel limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell' Attestato di Assicurazione risarcisce:

- Entro 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli usati) il Valore a Nuovo
- Dopo il 12° mese dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli usati), in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione "Quattroruote" (Editrice Domus) o qualora il Veicolo non sia quotato, in base alle quotazioni medie riportate nelle pubblicazioni "Eurotax", con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del Valore Commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi

Per poter usufruire dei suddetti termini liquidativi migliorativi, l'Assicurato dovrà inviare alla Società:

- la fattura di riacquisto di un altro veicolo in sostituzione di quello oggetto di Sinistro presso la Rete Stellantis entro 7 mesi dal Sinistro, o
- l'ordine di riacquisto entro 7 mesi dal Sinistro, successivamente seguito dalla relativa fattura.

In entrambi i casi, la Società riconoscerà all'Assicurato i suddetti termini liquidativi migliorativi solo dopo aver ricevuto la fattura di riacquisto.

La Società considera "Danno Totale" la perdita del Veicolo assicurato senza il ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiore all'80% del Valore Commerciale e degli Accessori aggiuntivi non di serie.

Danno Totale conseguente alle garanzie Collisione e Kasko

La Società, nel limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell' Attestato di Assicurazione, determina l'Indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione "Quattroruote" (Editrice Domus) o qualora il Veicolo non sia quotato, in base alle quotazioni medie riportate nelle pubblicazioni "Eurotax", con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del Valore Commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi.

Quanto sopra non si applica qualora l'Assicurato, entro 7 mesi dalla data del Sinistro riacquisti un altro Veicolo in sostituzione di quello oggetto del Sinistro, presso la Rete Stellantis, in tal caso la Società, nel limite della Somma Assicurata risarcisce per 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli usati) il Valore a Nuovo.

Per poter usufruire dei suddetti termini liquidativi migliorativi, l'Assicurato dovrà inviare alla Società:

- la fattura di riacquisto di un altro Veicolo in sostituzione di quello oggetto di Sinistro presso la Rete Stellantis entro 7 mesi dal Sinistro, o
- l'ordine di riacquisto entro 7 mesi dal Sinistro, successivamente seguito dalla relativa fattura.

In entrambi i casi, la Società riconoscerà all'Assicurato i suddetti termini liquidativi migliorativi solo dopo aver ricevuto la fattura di riacquisto.

La Società considera "Danno Totale" la perdita del Veicolo assicurato senza il ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiore all'80% del Valore Commerciale e degli Accessori aggiuntivi non di serie.

Danno Parziale conseguente alle garanzie, Collisione e Kasko

Si considera economicamente riparabile il danno le cui

spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro comprensivo del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie e degli Apparecchi Audio-fono-visivi.

Le parti del Veicolo compresi gli Accessori e gli Apparecchi Audio-fono-visivi non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate:

- tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura;
- senza tener conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni ed Accessori aggiuntivi non di serie, se le riparazioni vengono effettuate presso la Rete Stellantis.

L'Indennizzo non può comunque superare, nel limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione, il Valore Commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi Audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro previa applicazione dello Scoperto previsto.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori aggiuntivi non di serie e agli Apparecchi Audio-fono-visivi per i quali viene richiesto l'indennizzo.

In caso di Danno Parziale, qualora il Valore assicurato dichiarato dall'Assicurato corrisponda soltanto ad una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione come richiamato all'Art. 6.1.3.

Garanzie Cristalli

L'ammontare del danno è determinato secondo i criteri indicati agli Art. 2.5.1

Supergaranzie Danni

L'ammontare del danno è determinato secondo i criteri indicati all' Art. 2.6.

Art. 6.1.3 - Regola proporzionale (art.1907 del Codice civile)

Nel caso in cui venga accertato che il Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell' Attestato di Assicurazione, copra soltanto una parte del valore che il Veicolo ha al momento dell'adesione all'Assicurazione, la Società risponde dei danni in proporzione della differenza fra il valore effettivo del Veicolo al momento

dell'adesione all'Assicurazione e il Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell' Attestato di Assicurazione.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il Valore Assicurato del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell' Attestato di Assicurazione sia pari o superiore al 90% del Valore effettivo del Veicolo;
- qualora il Valore Assicurato del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell' Attestato di Assicurazione sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

Art. 6.1.4 – Procedura per l'accertamento del danno e relative controversia

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'Assicurato e l'altro dalla Società. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato, il Contraente o l'Aderente, abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla Polizza;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta

salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 6.1.5 - Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina

In caso di Furto o di Rapina l'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle Condizioni di assicurazione.

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo.

Qualora, invece, l'Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del Veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 6.1.7 delle Condizioni di assicurazione, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all'Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 6.1.6 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento è effettuato dalla Società in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti di copertura, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 6.1.4 delle Condizioni di assicurazione, è stato determinato l'ammontare del danno:

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale

e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati al seguente Articolo delle Condizioni di assicurazione:

- Art.6.1.1 per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, , Cristalli, , Collisione e Kasko

In caso di garanzia Indennità Compensativa, la Società provvederà al pagamento dell'importo forfettario giornaliero di € 25,00 mediante l'invio di un assegno non trasferibile oppure a mezzo bonifico bancario i cui riferimenti (codice IBAN) dovranno essere comunicati preventivamente dall'Assicurato.

In caso di pagamento mediante "assegno non trasferibile", questo verrà intestato a nome dell'Assicurato e verrà inoltrato all'indirizzo di residenza dell'Assicurato stesso (così come indicato nel Modulo di Adesione e nell' Attestato di Assicurazione).

Art. 6.1.7 - Titolarità dei diritti che nascono dalla polizza

In caso di Sinistro conseguente alle garanzie Furto e Incendio, Rottura cristalli, Collisione e Kasko, la Società si obbliga per tutta la durata del contratto:

- Per i Veicoli acquistati con un contratto di leasing, in caso di Danno Totale a verificare i danni e a comunicare l'esito delle sue valutazioni al Contraente. Le valutazioni effettuate in questo modo sono vincolanti anche per l'Assicurato, che non può impugnarle. In caso di perdita totale, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto al Contraente. In caso di Danno Parziale (valido solo per: Rottura cristalli, Collisione e Kasko), l'Indennizzo verrà riconosciuto all'Assicurato, previo consenso scritto del Contraente.
- Per i Veicoli acquistati con un contratto di finanziamento, verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni e indennizza direttamente l'Assicurato. In caso di danni che interessano garanzie diverse da quelle elencate sopra, la Società comunica l'esito delle sue valutazioni e indennizza direttamente l'Assicurato.

Art. 6.2 Norme per le garanzie INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 6.2.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, l'Assicurato– in caso di impedimento per le conseguenze riportate – deve darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità, inviando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

Stellantis Insurance Limited

Sede legale estera: MEDITERRANEAN BUILDING, 53, ABATE RIGORD STREET (XBX 1122) TA' XBIEX MALTA

Tel. +390238594175

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, secondo quanto disposto dall'articolo 1915 del Codice civile.

La denuncia del Sinistro sottoscritta dall'Assicurato, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari. L'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la Documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

Art. 6.2.2 - Pagamento dell'Indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, previo accordo tra la Società e l'Assicurato o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi del successivo Art. 6.2.6, a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli Artt.:

- 6.2.1 per tutte le garanzie della Sezione Infortuni del conducente;
- 6.2.4.1 per la garanzia Morte;
- 6.2.4.2 per la garanzia Stato comatoso irreversibile;

La valutazione dell'Invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli Indennizzi nella valuta corrente.

Art. 6.2.3 - Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

La Società corrisponderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per Invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 6.2.4 - Norme specifiche per la garanzia MORTE

Art. 6.2.4.1 - Liquidazione della garanzia Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, la Società, previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria e di seguito indicata, corrisponde la Somma Assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente e in conseguenza diretta dell'Infortunio subito, l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, la Società corrisponderà agli eredi la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato stesso per l'Invalidità Permanente, se inferiore.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'Infortunio, la Società può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);

- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite.

Art. 6.2.4.2 - Liquidazione Indennizzo Morte per Stato comatoso irreversibile

La Somma Assicurata per il caso di Morte viene liquidata anche nel caso in cui lo Stato Comatoso divenga irreversibile in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la ulteriore denuncia del Sinistro attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello Stato Comatoso come certificato dalla Autorità medico - ospedaliera competente.

Una volta corrisposto l'Indennizzo agli eredi dell'Assicurato, in parti uguali fra loro, la copertura cessa in ogni caso nei confronti dell'Assicurato che ha subito il Sinistro.

L'Assicurato, in caso di risveglio dal coma dopo la liquidazione dell'Indennizzo ai sensi del presente articolo:

- avrà diritto all'eventuale differenza tra l'Indennizzo spettante per Invalidità Permanente e la Somma Assicurata caso Morte, già liquidata agli eredi, qualora dall'Infortunio indennizzabile residui all'Assicurato una Invalidità Permanente che comporti la liquidazione di una somma superiore a quella già corrisposta per la garanzia Morte; in caso contrario la Società rinuncia al recupero delle somme già corrisposte;
- rinuncia ad esperire qualsiasi azione di recupero e/o regresso nei confronti della Società, considerando legittimati passivi a tal fine soltanto gli effettivi percipienti delle Somme Assicurate.

Art. 6.2.5 - Norme per la garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE

A) Criteri di valutazione dell'Invalidità permanente

La valutazione dell'Invalidità Permanente da Infortunio sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante TABELLA DI VALUTAZIONE e con i seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella Tabella vengono ridotte

- in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla Tabella l'Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di Invalidità Permanente pari alla somma delle specifiche singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
- nel caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente, tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Arto/Organo	% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore	70%
Una mano o avambraccio	60%
Un pollice	18%
Un indice	14%
Un medio	8%
Un anulare	8%
Un mignolo	12%
Una falange del pollice	9%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40%
Entrambi i piedi	100%
Un alluce	5%
Un altro dito del piede	1%
Una falange dell'alluce	2,5%
Un arto inferiore al disopra del ginocchio	60%
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile	2%
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%
Un occhio	25%
Entrambi gli occhi	100%
Un rene	15%

Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Perdita totale della voce	30%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%
	una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.	1%	
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile	3%	
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore	9%	

B) Criteri di Indennizzo dell'Invalidità permanente

L'Indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio viene corrisposto in base alla TABELLA DI INDENNIZZO sotto riportata, applicando alla Somma Assicurata per

Invalidità Permanente totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di Invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati dall'Art. 6.2.5 lettera A).

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata (franchigia 3%)	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata (franchigia 5%)	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata (franchigia 3%)	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata (franchigia 5%)
1	0	0	51	48	46
2	0	0	52	49	47
3	0	0	53	50	48
4	1	0	54	51	49
5	2	0	55	52	50
6	3	1	56	53	51
7	4	2	57	54	52
8	5	3	58	55	53
9	6	4	59	56	54
10	7	5	60	57	55
11	8	6	61	58	56
12	9	7	62	59	57
13	10	8	63	60	58
14	11	9	64	61	59
15	12	10	65	62	60
16	13	11	66	63	61
17	14	12	67	64	62
18	15	13	68	65	63
19	16	14	69	66	64
20	17	15	70	97	95
21	18	16	71	97	95
22	19	17	72	97	95
23	20	18	73	97	95
24	21	19	74	97	95
25	22	20	75	97	95
26	23	21	76	97	95
27	24	22	77	97	95
28	25	23	78	97	95
29	26	24	79	97	95
30	27	25	80	97	95
31	28	26	81	97	95
32	29	27	82	97	95
33	30	28	83	97	95
34	31	29	84	97	95
35	32	30	85	97	95
36	33	31	86	97	95
37	34	32	87	97	95
38	35	33	88	97	95
39	36	34	89	97	95
40	37	35	90	97	95
41	38	36	91	97	95
42	39	37	92	97	95
43	40	38	93	97	95
44	41	39	94	97	95
45	42	40	95	97	95
46	43	41	96	97	95
47	44	42	97	97	95
48	45	43	98	97	95
49	46	44	99	97	95
50	47	45	100	97	95

Art. 6.2.5.1 - Ernie addominali traumatiche da sforzo

L'Invalidità Permanente conseguente a ernia addominale traumatica da sforzo verrà indennizzata con le seguenti modalità:

- se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, la Società non corrisponde alcun Indennizzo;
- se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, la Società corrisponde un Indennizzo in base al grado di Invalidità Permanente eventualmente residuo, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'Invalidità Permanente totale.

In caso di contestazioni circa l'operabilità e la natura dell'ernia la decisione può essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo Art. 6.2.6.

Art. 6.2.5.2 - Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille la Tabella di Indennizzo riportata al precedente Art. 6.2.5 lettera B), deve intendersi non operante.

La Società riconoscerà, indipendentemente dal grado residuo, un Indennizzo forfettario pari al 2% della Somma Assicurata per l'Invalidità Permanente, con il massimo di € 1.000,00.

Art. 6.2.6 - Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell'Infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nell'ipotesi che questi non coincida con il Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso Società e Assicurato possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del Sinistro.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 6.3 Norme per le garanzie ASSISTENZA STRADALE (Auto Sostitutiva)

La Società riceve le richieste relative alle Prestazioni di assistenza tramite la propria Centrale operativa, a disposizione dell'Aderente, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere la Prestazione di Assistenza l'Assicurato dovrà contattare l'ufficio sinistri Stellantis Insurance Limited con cui è stato aperto il sinistro relativo alla garanzia CVT prestata dalla polizza collettiva, il quale lo metterà in contatto con la Centrale Operativa.

Il Cliente deve contattare la Centrale Operativa per il tramite dell'ufficio sinistri Stellantis Insurance Limited con cui è stato aperto il sinistro relativo alla garanzia CVT prestata dalla polizza collettiva.

Art.6.4 - Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri.

L'Assicurato potrà denunciare il sinistro tramite l'indirizzo e-mail: ufficio.legale@axa-assistance.com

oppure spedire la denuncia insieme alla documentazione utile a:

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Casella Postale 20133
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto – Roma

Art. 6.4.1 - Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale

- 1) L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o al Fornitore qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o al Fornitore notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
- 3) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o al Fornitore contemporaneamente alla denuncia del Caso Assicurativo.
- 4) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o il Fornitore, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- 5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o il Fornitore.
- 6) È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art.6.4.2 - Gestione del Caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del Caso Assicurativo, il Fornitore, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato, a giudizio della Società o del Fornitore, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 6.4.1.
- 3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della Società o

del Fornitore, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

- 4) L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione del Fornitore.
- 5) L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con il Fornitore.
- 6) Il Fornitore può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che il Fornitore assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. I 30 giorni decorrono dal deposito del lodo arbitrare nel caso in cui sia fatto ricorso alla procedura descritta al successivo punto 8.
- 7) Né la Società né il Fornitore sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
- 8) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o il Fornitore, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.4.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla Prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o il Fornitore in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso Assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela

dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.4.4 - Recupero di somme

- 1) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) Spettano invece al Fornitore, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 6.5 Norme comuni a tutte le garanzie

Art.6.5.1 – Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per gli Indennizzi pagati, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili del Sinistro.

7. COME PRESENTARE UN RECLAMO

La Società coinvolta esaminerà tutte le informazioni relative al reclamo e fornirà una conferma di ricezione entro un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, salvo il caso in cui la risposta stessa venga data entro tale periodo. La Società si impegnerà a rispondere a ciascun reclamante senza inutili ritardi e in ogni caso entro un periodo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

In relazione alle **Sezioni Corpi veicoli Terrestri (C.V.T) e Infortuni del Conducente** i reclami possono essere indirizzati a Stellantis Insurance Limited ai seguenti recapiti

- dell'intermediario incaricato via e-mail a complaints-it@stellantis-insurance.com, oppure via posta al seguente indirizzo: Via Nizza 262, 10126 Torino, Italia; ovvero
- di Stellantis Insurance Limited via e-mail all'indirizzo stellantisinsurance-complaints@stellantis.com, oppure via posta al seguente indirizzo

Stellantis Insurance Limited, MIB House, 53, Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta

Se il reclamante non riceve risposta o considera insoddisfacente la risposta ricevuta, il medesimo, prima di intentare un'azione giudiziaria, può scrivere a: "IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia), Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero), Fax : +39 06 42133 206, E-mail: ivass@pec.ivass.it, fornendo una copia del reclamo inoltrato all'Impresa di Assicurazioni e la risposta ricevuta, anche utilizzando il modello scaricabile dal sito web dell'Ivass: www.ivass.it denominato "facsimile di reclamo all'Ivass".

Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.

Essendo Stellantis Insurance Limited una società costituita in base al diritto maltese, oltre ad attivare la procedura summenzionata per la presentazione di un reclamo, è possibile fare domanda presso le autorità maltesi competenti

Potete altresì rivolgervi presso l'arbitro maltese per i Servizi finanziari i cui contatti sono di seguito riportati:

Association des Compagnies d'Assurances (ACA)

Office of the Arbiter for Financial Services
First Floor, St Calcedonius Square,
Floriana FRN1530, Malta

Website: www.financialarbiter.org.mt

In relazione alla Sezione Assistenza Stradale e alla Sezione Tutela Legale

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri della sezione Assistenza stradale e Tutela Legale devono essere inoltrati per iscritto a uno dei seguenti canali alternativi: posta, fax o e-mail
Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Clienti - Casella Postale 20132
Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto - Roma)

numero fax 0039.06.48.15.811

e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com

La Società gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma;

Alternativamente a quanto sopra, il reclamante - prima di adire l'Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,

- mediazione;
- negoziazione assistita.

Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: www.axapartners.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal_market/fin-](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm)

[net/members_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm)

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'Assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la Somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di

annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. [...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 150-bis – Certificato di chiusa inchiesta

E' fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato

previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta. [...]

NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo n. 285/1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. [...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande

alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) di conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. [...]

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un Sinistro relativo all'á Sezione: - Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.); - Infortuni del Conducente	Stellantis Insurance Limited	Telefono: +39 0238591978 Email: claims-it@stellantis-insurance.com , claim@stellantis-insurance-cert.it
Ottenere ASSISTENZA STRADALE	Centrale operativa Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	contattare l'ufficio sinistri Stellantis Insurance Limited con cui è stato aperto il sinistro relativo alla garanzia CVT prestata dalla polizza collettiva, il quale lo metterà in contatto con la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A.
Attivare le Prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE	per usufruire delle Prestazioni del proprio Legale di fiducia con la garanzia	L'Assicurato potrà denunciare il sinistro tramite l'indirizzo e-mail: ufficio.legale@axa-assistance.com oppure spedire la denuncia insieme alla documentazione utile a:

		<p>Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri</p> <p>Casella Postale 20133 Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto – Roma</p>
<p>Informazioni su prodotti e Servizi relativi alla Polizza</p>	<p>Stellantis Insurance Limited</p>	<p>Telefono: +39 0238594175 Email: policy-it@stellantis-insurance.com</p>

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Stellantis Insurance Limited è il titolare del trattamento dei dati personali dell'utente o di altri soggetti i cui dati personali sono trattati in relazione al servizio fornito all'utente. I termini "titolare del trattamento", "responsabile del trattamento", "destinatario" e "dati personali" assumono il significato assegnato loro dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Compilando tutta la documentazione relativa al servizio assicurativo che vi viene fornito, dichiarate di comprendere e accettare i termini dell'Informativa sulla privacy del titolare del trattamento. Nei casi in cui vi venga richiesto di fornire i dati personali di altre persone allo scopo di ricevere o in relazione al servizio assicurativo, confermate di aver informato le altre persone sul motivo per cui tali informazioni sono state richieste e sull'uso che ne verrà fatto. Confermate inoltre di aver ricevuto da tali persone il consenso al trattamento di tali dati per gli scopi indicati di seguito.

Il titolare del trattamento raccoglie ed elabora i dati personali per vari scopi, tra cui:

- il legittimo interesse del titolare del trattamento a preparare i preventivi richiesti, sottoscrivere e gestire le proposte e le polizze assicurative;
- il legittimo interesse del titolare del trattamento a monitorare e registrare le chiamate ai fini della qualità e della sicurezza;
- l'adempimento degli obblighi contrattuali del titolare del trattamento, compresa la gestione e la liquidazione dei sinistri, e la prevenzione o l'individuazione di reati (comprese le frodi);
- l'esecuzione di attività di marketing diretto con il consenso dell'utente, che può essere revocato in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento può trasferire i dati personali a terzi quando tale trasferimento è necessario per lo svolgimento della propria attività e/o quando il titolare del trattamento è legalmente autorizzato a farlo. I dati personali possono essere trasferiti a società collegate al titolare del trattamento, introduttori, intermediari, agenti o broker (quando questi sono inizialmente nominati dal titolare della polizza), mandanti assicurativi, riassicuratori e coassicuratori e fornitori terzi dell'assicuratore. Ai fini della prevenzione o

dell'individuazione di reati, l'assicuratore può condividere i dati personali con enti pubblici di regolamentazione e con altre compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui i Dati personali vengano comunicati a destinatari e/o responsabile del trattamento situati in paesi terzi che non sono membri dell'Unione Europea, questi trasferimenti di dati sono regolati da decisioni di adeguatezza della Commissione Europea che riconoscono che questi paesi hanno un livello adeguato di protezione dei dati, oppure da garanzie adeguate come le Binding Corporate Rules (BCR) o le Standard Contractual Clauses (SCC) per la protezione dei dati, adottate o approvate dalla Commissione Europea.

Il Titolare della protezione dei dati del Titolare può essere contattato via e-mail all'indirizzo stellantisinsurance-privacy@stellantis.com. Per comprendere meglio come e perché il titolare del trattamento tratta i dati personali, l'informativa completa del titolare del trattamento può essere consultata al seguente link <https://www.stellantis-insurance.it/privacy>. Si prega di notare che questa è soggetta a modifiche e aggiornamenti occasionali che si rendono necessari.

Si precisa che, in riferimento alle garanzie TUTELA LEGALE ed ASSISTENZA STRADALE, l'impresa assicurativa Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l'Italia (che assume i relativi rischi ed eroga le relative prestazioni), a cui i Dati personali sono comunicati da Stellantis Insurance Limited, agisce quale autonoma Titolare del Trattamento. L'Informativa Privacy di Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l'Italia è disponibile sul sito internet www.axapartners.it (Sezione Privacy), o reperibile scrivendo al seguente indirizzo email: privacy@axa-assistance.com.